

# I CONFINI DI UNO SCOOP E IL PRIMATO DELLA LEGGE

di **Caterina Malavenda**

Il giornalista di inchiesta, che acquisisce «direttamente» e «attivamente» la notizia, è, per la Cassazione, «l'espressione più alta e nobile dell'attività di informazione» ed ha l'obbligo di ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua professione. Etica e deontologia che, ancor prima del codice penale, dunque, debbono guidare i bravi giornalisti che «costruiscono» la notizia, che si forma sotto i loro occhi o, meglio, sempre più spesso, sotto l'occhio implacabile di una videocamera nascosta; ed è inevitabilmente orientata dalla individuazione discrezionale delle potenziali

«vittime», sulla scorta di criteri controvertibili e soggettivi. La riflessione che si impone, dunque, non è facile, involge profili e punti di vista differenti, anche in conflitto fra loro e prescinde dal caso specifico, pur non potendosi sottovalutare il coinvolgimento, nelle indagini che loro stessi hanno agevolato, dei giornalisti, indagati a Napoli, insieme con alcuni protagonisti dei loro video. È proprio questo il dato da cui partire, visto che spesso il lavoro del cronista presenta profili di palese rilevanza penale, non sempre bilanciati e, quindi, vanificati dallo scopo che persegue; cronista che, nella encomiabile ricerca della verità, qualche volta corre anche il rischio di anti-

parla, magari forzandola un po'. Si può essere condannati, perciò, anche quando la notizia è di indiscutibile rilevanza sociale, sulla scorta di valutazioni giuridiche, prevedibili quanto un terno al lotto; e si può fare un buon servizio per la collettività, sacrificando, però, qualche reputazione di troppo.

Il giornalista che, nel 2005, si è finto clandestino a Lampedusa, per raccontare dall'interno il locale Cpt, è stato processato e poi assolto, per il valore della sua inchiesta, giudicato prevalente sul reato di false generalità, che gli era stato contestato. Quello stesso giornalista, però, era già stato condannato in Svizzera, per lo stesso reato, commesso al solo scopo

di rivelare l'infame commercio dei passatori.

Grandi cronisti sono andati ad intervistare noti latitanti, facendosi condurre bendati al loro covo, per non dover mentire, se interrogati sulla sua ubicazione; e l'agente provocatore è una figura codificata solo come eccezione alla regola generale, che impone di incriminarlo insieme con il provocato, valutando poi, caso per caso, la sua punibilità. Invece, il mito della notizia, nonostante tutto, e dell'invulnerabilità della redazione, tempio laico di un sacerdote che non gode, però, di alcuna immunità, acuito dalla romantica e recente beatificazione cinematografica di scoop del passato, potrebbe indurre qualche giornalista a credere di essere *legibus solutus*, sottratto alle regole dei comuni mortali, siccome investito di un compito che, invece, se pur nobile ed indispensabile, non esonera certo dal rispetto della legge.

Lo sa bene la giornalista che sta scontando una condanna a quattro mesi per omesso con-

trollo, affidata ai servizi sociali, come racconta, *vox clamantis* in deserto, un sito siciliano. Sorprende, perciò, la sorpresa per l'incriminazione dei cronisti di Fanpage, visto che l'azione penale non è un optional; e che, a determinate condizioni, quantomeno l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, anche a garanzia degli interessati, che hanno così diritto ad un avvocato, presidio essenziale, meglio se in funzione preventiva, per chi si avventura sugli impervi tornanti del diritto penale. Certo si può scegliere coscientemente di violarlo, in nome della libertà di stampa, che deve fermarsi, però, quando rischia di causare danni irreversibili ed ingiustificati a diritti altrettanto importanti. Senza un freno etico e deontologico, infatti, quei diritti rimarrebbero in balia di trucchi, vecchi come il mondo, ma ancora capaci di ingannare chi non aspetta altro che di essere indotto a delinquere, pur non avendolo ancora fatto e che forse, chissà, non lo farebbe

mai, se non adeguatamente sollecitato. La Corte europea ha stigmatizzato l'uso dell'agente provocatore, se determinante nella commissione del reato, perché inciderebbe «negativamente sull'equità complessiva della procedura se la condanna si fonda essenzialmente sugli esiti di tale attività». La Cassazione le ha fatto eco, stabilendo che il suo contributo non deve «inserirsi con rilevanza causale nell'iter criminis», dovendo rimanere, invece, nell'ambito di «un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui».

La condanna sociale che arriva assai prima di quella penale, che potrebbe non arrivare mai, a volte finisce per essere la sola punizione possibile. Ma quando è indotta da scelte individuali e da sollecitazioni decisive, se pure fatte per un fine altissimo; ed è inflitta senza filtri e senza intermediazioni, può davvero essere inappellabile e, ahimè, a volte anche profondamente iniqua.